

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 1955

(75^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

INDICE

Disegni di legge:

« Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato » (1001) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1360, 1361, 1365, 1366, 1368, 1369, 1370
DE LUCA Luca	1362, 1365, 1369
GAVA, <i>Ministro del tesoro</i>	1360, 1361, 1362, 1365, 1366, 1368, 1369
MARIOTTI	1361, 1363, 1366, 1370
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1368
RAVAGNAN	1363, 1366
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	1364
STURZO	1361, 1364, 1366, 1368, 1369

« Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati » (1047) (Di iniziativa del deputato Angelini Armando) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1354, 1357, 1358, 1359, 1360
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	1354, 1360
DE LUCA Luca	1360
MARINA	1356, 1357, 1358

MEDICI	Pag. 1357
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1355, 1357, 1358, 1359
RODA	1356
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	1358
STURZO	1359
TOMÈ	1358, 1359

« Computo ai fini di pensione del servizio da salariato » (1143) (Di iniziativa dei deputati Cappugi e Gui) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1370, 1371
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>	1370
DE LUCA Luca	1370
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1371

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Braccesi, De Luca Angelo, De Luca Luca, Marina, Mariotti, Medici, Minio, Negrone, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnoli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 10, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Fortunati è sostituito dal senatore Montagnani.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Ravagnan.

Intervengono il Ministro del tesoro Gava, i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott, per le finanze Piola e per l'industria e il commercio Buizza.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Angelini Armando: « Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati » (1047) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Angelini Armando: « Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati », già approvato dalla Camera dei deputati.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Con il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito con legge 31 gennaio 1954, n. 2, fu soppresso l'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1950, n. 50. Questo articolo era così formulato: « Il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, può autorizzare, stabilendo le norme da osservarsi, il trasferimento in cauzione di prodotti intermedi o di prodotti semilavorati da una raffineria ad altra raffineria, per essere quivi sottoposti ad ulteriore lavorazione per ottenere prodotti petroliferi ». In seguito alla soppressione di questo articolo parecchie delle nostre raffinerie si trovarono nella necessità di sospendere o per lo meno di ridurre il loro lavoro.

È intervenuto successivamente il disegno di legge di iniziativa del deputato Angelini Armando, il quale, esaminata la situazione nella quale erano venute a trovarsi queste raffinerie, proponeva il seguente articolo unico:

« Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1954; n. 2, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 878, è sostituito dal seguente: " All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« " Il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di oli minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio, purchè si ve-

rifichi una delle seguenti condizioni: a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo; b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che appartengano allo stesso gruppo aziendale o alla medesima società ed abbiano carattere di complementarità con le raffinerie " ».

Il Ministero dell'industria aveva fatto presente fin dalla presentazione di questo disegno di legge che non era perfettamente d'accordo sulla dizione, perchè riteneva che questa concessione dovesse essere sottoposta anche al controllo del Ministero dell'industria, non solo, ma che i trasferimenti avvenissero tra raffinerie a ciclo completo ed altri impianti autorizzati, sottoposti a vigilanza finanziaria continua e permanente. A quest'ultima proposta non era troppo favorevole il Ministero delle finanze, il quale obiettava che era necessario istituire dei controlli. Tenuto presente che anche istituendo i controlli le evasioni ci saranno sempre, con la proposta del Ministero dell'industria si otteneva un maggiore introito. Bisogna tener conto che il personale destinato alla sorveglianza è pagato dalle ditte interessate, che debbono dare gli uffici e tutto quello che occorre al funzionamento del controllo. Il Ministero dell'industria, anche dopo la modifica apportata dalla Camera al disegno di legge Angelini, insiste nel suo punto di vista, perchè col testo che è sottoposto all'esame e all'approvazione di questa Commissione la limitazione ai trasferimenti in cauzione persiste, cioè i trasferimenti in cauzione sono autorizzati con la limitazione « purchè i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilità Pensky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume », per cui i trasferimenti vengono limitati soltanto alla benzina, all'acqua ragia e al petrolio. Ora ci sono delle raffinerie che trattano fondami di serbatoio e recuperi di bordo che danno dei prodotti semilavorati che debbono essere trasferiti ad altre raffinerie più attrezzate. Non è che la dizione « trasferimenti tra raffinerie a ciclo completo » sia una dizione che stabilisca dei limiti, perchè non si deve pensare che nelle raffinerie a ciclo completo il prodotto parte dal grezzo ed arriva all'ultimo suo stadio di lavorazione, in quanto, per esempio, per i prodotti raffinati un ultimo stadio

non è stato ancora stabilito; tanto è vero che il Ministero dell'industria proprio 15 giorni fa ha dovuto rifiutare il consenso alla fabbricazione di benzina oltre gli 80 ottani per la semplice ragione che si richiederebbe un ampliamento di impianti per la produzione di benzina che i motori costruiti della nostra industria non possono sfruttare in tutta la sua potenza. Bisogna inoltre tener presente che quando si tratta di impianti complementari o di impianti per la ulteriore raffinazione, si ha sempre un immobilizzo di valori che vanno oltre il mezzo miliardo. Quindi per raffineria a ciclo completo bisogna intendere la raffineria che ha quella data lavorazione che parte dal grezzo e arriva ad un certo punto di lavorazione. L'emendamento che propone il Ministero dell'industria è il seguente:

« Il terzo comma dell'articolo unico della legge 31 gennaio 1954, n. 2, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, è sostituito dal seguente:

” All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

” Il Ministero delle finanze di intesa con il Ministero dell'industria e commercio, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di oli minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio, purchè si verifichi una delle seguenti condizioni: a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo; b) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo e altri impianti autorizzati, sottoposti a vigilanza finanziaria continua e permanente ” ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La Commissione sarà naturalmente arbitra tra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'industria, poichè il Ministero delle finanze non concorda con l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario Buizza. Il Ministero delle finanze non ignora il contenuto e le finalità dell'emendamento proposto dal Ministero dell'industria e già respinto dalla Camera. In sostanza questo emendamento, anche

se con modifiche ulteriori, fa ritornare al sistema del decreto legislativo 11 marzo 1950, modificato dalla legge 31 gennaio 1954. Il motivo per il quale il Ministero delle finanze sottopone all'apprezzamento e alla saviezza della Commissione le sue osservazioni ha la sua ragione d'essere nella difficoltà del controllo che i trasferimenti in cauzione esigono da parte del Ministero delle finanze, per cui quanto più sono limitati questi trasferimenti in cauzione tanto più è possibile seguire il movimento di questa merce che nel trapasso da una raffineria all'altra deve essere vigilata per evitare le frodi.

L'Italia — e do quei chiarimenti tecnici che la Commissione ha chiesto la volta scorsa — per la raffinazione dell'olio grezzo di petrolio ha particolari situazioni industriali che sono afferenti a complessi di impianti con attrezzature che hanno carattere di complementarietà nelle lavorazioni; e questo stato di cose rende evidentemente indispensabile scambi di prodotti semilavorati tra un impianto e l'altro, scambi che debbono essere continuamente effettuati in maniera che il ritmo di produzione dei singoli complessi non abbia a subire una battuta di arresto con dannosi riflessi sull'attività economica delle aziende. Per esempio, la benzina ottenuta per semplice distillazione dal greggio nell'impianto dello stabilimento di Genova della « Purfina » deve essere trasferita all'impianto detto *reforming* della raffineria di Milano della stessa Società per essere sottoposta ad un ulteriore trattamento allo scopo di elevarne le proprietà antidetonanti, ossia di aumentare il numero degli ottani per renderla così atta al consumo. La presente proposta di legge si occupa appunto di questi trasferimenti e mentre pone la condizione della complementarietà degli impianti che ricevono dalla raffineria a ciclo completo i prodotti petroliferi da sottoporre ad ulteriore lavorazione, stabilisce le caratteristiche che i prodotti stessi debbono avere per poter essere trasferiti dall'uno all'altro impianto sotto la scorta di bollette di cauzione, e quindi gravati di imposta di fabbricazione. È su questo punto della difficoltà della vigilanza che richiamo l'attenzione dell'onorevole Commissione. Tenute presenti le caratteristiche per la classificazione dei prodotti petroliferi, che sono stabilite in

una tabella allegata alla legge 3 dicembre 1953, n. 878, la facoltà dei trasferimenti resta effettivamente limitata, come ha osservato il Sottosegretario all'industria e commercio, alla benzina, all'acqua ragia e al petrolio. Vengono esclusi dai movimenti in parola gli oli di gas e i lubrificanti base. Praticamente è esatto affermare che usufruirebbero di queste disposizioni pochissime aziende (tre o quattro) che attualmente si trovano in condizioni di dover effettuare passaggi in queste ultime frazioni di semilavorati (per esempio, benzina della raffineria « Purfina » di Genova alla raffineria di Milano). Ma — ed è questo un altro punto su cui richiamo l'attenzione della Commissione — restano sempre operanti i trasferimenti connessi all'applicazione delle norme per l'ammissione in esenzione da tributo dei prodotti petroliferi che sono elencati in un'altra tabella allegata alla legge 3 dicembre 1953, n. 878, e così dei lubrificanti destinati alla lavorazione per la fabbricazione dei diversi tipi di oli minerali bianchi, nonché dei preparati contro i parassiti delle piante da frutto, dei residui della lavorazione destinati alla fabbricazione dei bitumi e alla trasformazione in altri prodotti petroliferi da immettere al consumo.

Di fronte all'esistenza di questi elementi tecnici, il Ministero delle finanze, mentre come ho detto al principio si rimette alla saviezza della Commissione, non può non far presente gli inconvenienti che in tema di controllo sorgerebbero qualora si allargasse, secondo il desiderio espresso dall'onorevole Sottosegretario all'industria con il suo emendamento, il numero dei trasferimenti dei prodotti in cauzione, e quindi si permette di raccomandare alla Commissione di accogliere il testo più limitato così come è pervenuto dalla Camera dei deputati. Sono semplicemente le ragioni tecniche di controllo che persuadono il Ministero delle finanze ad insistere sul suo punto di vista, contrario alla proposta del Ministero dell'industria.

RODA. Inizio con una osservazione di carattere tecnico. Posso capire da un punto di vista tecnico il passaggio di questi prodotti da un impianto a ciclo incompleto ad un impianto a ciclo completo, quanto meno ad un impianto che integri il ciclo da cui la merce parte, e que-

sto è detto nella relazione che accompagna la proposta di legge; però non posso capire quello che ad un certo punto della relazione si dice, e cioè il passaggio di questi prodotti, così sensibili dal punto di vista finanziario perchè assoggettati ad un'imposta abbastanza ingente, da un ciclo completo di lavorazione ad un altro stabilimento che abbia il ciclo completo anche esso, e magari i due stabilimenti appartengono alla medesima azienda. Ripeto che dal punto di vista tecnico non lo capisco e mi permetto di chiedere al rappresentante del Governo qualche spiegazione in merito.

Faccio mie le perplessità del Sottosegretario alle finanze, senatore Piola, in merito agli inconvenienti che derivano da questi passaggi che in certi casi possono diventare allegri passaggi di merce da uno stabilimento all'altro, soprattutto per quello che concerne i controlli. Sappiamo come questi prodotti siano gravati da una tassa abbastanza ingente, qualche cosa come 1.800 lire all'ettanidro. Quindi la elevatezza di questo tributo invoglia indubbiamente alle frodi e specialmente alle frodi che scaturiscono dalla impossibilità pratica da parte della finanza di seguire tutti questi movimenti da stabilimento a stabilimento, magari, ripeto, del medesimo gruppo finanziario o della medesima impresa. Del resto se ad un certo momento si è sentito il bisogno di stabilire con legge l'impossibilità del passaggio di questi prodotti da stabilimento a stabilimento lo si è fatto in vista delle possibili frodi. Per quale motivo ad un certo punto si ritorna su quello che si è fatto e si spalancano le porte a questi passaggi di merce che, se sono giustificati da un punto di vista tecnico in alcuni casi, non lo sono affatto nella maggior parte di essi?

MARINA. Osservo che, quando il prodotto è finito sia in una raffineria a ciclo completo sia in una raffineria complementare e lo si immette al commercio, in questo istante viene pagata la tassa. Ora il passaggio da una raffineria ad un'altra non può portare a frodi, perchè se il prodotto che esce da una raffineria non è di uso commerciale, non può andare al commercio e deve per forza di cose essere immesso in un'altra raffineria che lo trasformi in un prodotto commerciabile. Anche la seconda raffineria ha il suo controllo fiscale e il prodotto che esce da questa deve pagare la sua imposta.

Quindi il problema è tutto qui: il semplice passaggio di semilavorati non commerciabili non dovrebbe dar luogo a frodi e quindi non vedo la ragione per limitare i passaggi e rendere così difficoltoso questo processo industriale di complemento. La frode avverrà se mai quando esce dallo stabilimento un prodotto che è di uso commerciale. Ora si tratta di vedere se lo stabilimento che fa uscire un prodotto commerciabile è in condizioni di essere controllato o no. Se è in condizioni di essere controllato tutti i passaggi debbono essere liberi, non c'è ragione di limitazione quando il prodotto non è adoperabile; in poche parole — per fare un esempio, industrialmente non perfettamente analogo al caso in discussione — se uscisse dallo stabilimento dell'alcool denaturato che non può essere usato per liquori, questo può benissimo uscire perchè se non viene purificato non può essere usato per la fabbricazione di liquori e quindi la tassa non viene frodata.

MEDICI. Se ci trovassimo di fronte a dei prodotti chimicamente ben definiti, allora il ragionamento del senatore Marina sarebbe senza dubbio esatto. Noi ci troviamo invece di fronte ad un problema politico, e cioè: è più conveniente per la collettività fidarsi e quindi correre un determinato rischio di evasione fiscale, oppure è più conveniente per la collettività accogliere la tesi del Ministero dell'industria che sopporta questo rischio in relazione a vantaggi quasi sicuri che si hanno con una maggiore attività e con un minore costo dei controlli? Il problema è qui, perchè indubbiamente certe raffinazioni si fanno sia per ridurre il numero di autoesplosioni, sia per dare maggiore rendimento ai motori cui vengono forniti determinati prodotti della raffinazione; onde alcuni prodotti quando escono dallo stabilimento non è che non siano utilizzabili, sono utilizzabili, ma sono utilizzabili da alcuni motori e non da altri motori.

MARINA. Ma sono commerciabili?

MEDICI. Non sono sempre commerciabili secondo la legge, ma è facile che lo Stato corra il rischio di vedersi frodato da una disposizione che, posta in quella maniera, può essere elusa facilmente.

Concludendo, il nostro giudizio deve essere espresso sul seguente quesito: dobbiamo dare maggior peso alla preoccupazione fiscale o a quella economica?

PRESIDENTE. Mi pareva che la distinzione circa la maggiore o minore frodabilità derivasse dal fatto che in certe lavorazioni sono ammessi dei cali convenzionali. Il testo del Ministero delle finanze pone delle condizioni (un punto di infiammabilità Pensky-Martins inferiore a 55° C ecc.) per le quali la ulteriore lavorazione dovrebbe essere senza cali; il passaggio da una ad un'altra lavorazione che ammette cali per cui alle volte, per così dire, è più il calo che il prodotto che esce dallo stabilimento. Invece il Ministero delle finanze, per quel che io so, ha posto questi limiti per dire: ammetto il trasferimento in cauzione soltanto per una lavorazione che non abbia possibilità di cali ulteriori.

Il secondo punto sul quale intendo domandare qualche chiarimento è questo. Un altro metodo di frode normale è quello di fare uscire un determinato autocarro in cauzione con merce che dovrebbe essere destinata ad una determinata raffineria; poi quell'autocarro viene lungo la via sostituito da altro autocarro carico di un prodotto diverso non usabile come carburante o comunque soggetto eventualmente a tassa minore. Naturalmente succede quello che ha da succedere, ma si gode la differenza di tassazione fra i due prodotti. Mi pare che il tentativo del Ministero delle finanze sia quello di creare delle condizioni tali per cui non ci sia la possibilità di frode e questa dovrebbe essere la ragione per cui il Ministero delle finanze tiene a che sia scritto nella legge che gli impianti, a cui vengono trasferiti i prodotti dalle raffinerie, abbiano carattere di complementarietà e che sia le raffinerie che gli altri impianti siano a ciclo completo in modo da evitare il sistema normale di frode. I sistemi normali di frode che noi conosciamo sono questi due. Non so quali altri ve ne possano essere; certamente ve ne saranno.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ammiriamo tutti la mente enciclopedica del nostro Presidente, il quale è profondo in tutte le materie. Egli ha detto quanto avrei

detto io con forma più modesta. I mezzi di frode sono infiniti, ma due forme di frodi più usuali sono quelle che l'onorevole Presidente ha puntualizzato, e le ragioni che egli ha detto confermano in modo pieno il concetto che ho espresso precedentemente, cioè che è conveniente dal punto di vista fiscale di limitare questi passaggi in cauzione così come li ha limitati il progetto di legge nel testo approvato dalla Camera, con quelle garanzie che la dizione del progetto stesso dà. Comprendo benissimo il problema che ha sollevato il senatore Medici, quello cioè di fare il parallelo tra il vantaggio che deriverebbe dalla estensione che vorrebbe il Ministero dell'industria dal punto di vista economico e le preoccupazioni fiscali. In questo momento il Ministero ritiene che le preoccupazioni fiscali debbano avere il sopravvento; è un sopravvento limitato, perchè qualche cosa si concede. Vorrà dire che durante l'attuazione di questa legge, potranno in un secondo momento, a ragion veduta, allargarsi se del caso quelle maglie che oggi la legge ritiene di dover mantenere ristrette.

TOMÈ. Nella contesa tra vantaggi economici e vantaggi fiscali credo che debba essere data la preminenza ai vantaggi economici nei confronti di quelli fiscali. Il fisco interviene nella economia non per comprimerla, ma semplicemente per trarne vantaggi occorrenti per il bilancio statale. Sarebbe assurdo che attraverso l'intervento fiscale si comprimesse il normale ritmo e il normale svolgimento ed incremento dell'economia nazionale. Semmai il Ministero delle finanze cerchi nuovi strumenti di controllo qualora quelli attualmente esistenti siano inadeguati, ma sarebbe assurdo comprimere il progresso economico attraverso norme fiscali; sarebbe indirettamente anche controproducente agli stessi fini fiscali, perchè se l'andamento economico si restringe, anche il fisco restringe i propri cespiti. Ora io trovo che nella proposta avanzata dal Ministero dell'industria si è tenuta presente la necessità di un maggiore controllo per consentire una maggiore ampiezza di rendimento di questi prodotti. Infatti è stato proposto alla lettera b) un emendamento in cui si dice che i trasferimenti debbono avvenire verso altri impianti autorizzati sottoposti a vigilanza continua e permanente.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisogna considerare come in pratica avvengono i trasferimenti.

TOMÈ. Sta di fatto che quando si parla di impianti autorizzati sottoposti a vigilanza continua e permanente noi sappiamo che cosa significano queste parole: significano l'istituzione presso gli impianti autorizzati, di un posto di guardia premanente attraverso il quale si controlla l'entrata e l'uscita del prodotto che si intende lavorare. Mi pare che questi strumenti di controllo siano sufficienti, e quindi le preoccupazioni riguardo alle evasioni fiscali siano limitate.

Tenuto presente tutto ciò, ritengo che dobbiamo dare la preminenza al vantaggio economico. In questo senso voterò e invito a votare anche i colleghi Commissari.

PRESIDENTE. Faccio notare che accedendo alla proposta del Ministero dell'industria è necessario rimandare il progetto di legge alla Camera.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si perderanno cioè sei mesi, mentre approvando ed applicando la legge così come è, in un secondo tempo, constatati i risultati della applicazione della legge ed i suoi effetti, il Parlamento potrà eventualmente approvare un altro disegno di legge il quale faccia quell'allargamento di disposizioni che al momento attuale sarebbe pericoloso.

MARINA. Il senatore Tomè con il suo intervento ha risolto i dubbi che avevo espresso precedentemente. Sono d'accordo con lui che sulla questione fiscale deve avere preminenza il fatto economico dal quale si traggono le imposte.

SPAGNOLLI, *relatore*. Mi rendo perfettamente conto delle perplessità riguardo a tale questione e ravviso anche l'importanza dell'intervento del senatore Tomè circa la prevalenza del vantaggio economico su quello fiscale. Faccio osservare però che nella discussione che si è tenuta alla Camera dei deputati, alla fine si concluse proprio nel senso dell'emendamento Ronza-Roselli, che ha portato alla definitiva

formulazione del testo così come ci è stato trasmesso dalla Camera. Mi pare quindi che anche la discussione tenuta in sede di Commissione alla Camera non debba essere sottovalutata.

Concludendo, come relatore ritengo di dover sostenere il testo così come ci è stato presentato anche per le ragioni dette dall'onorevole Sottosegretario Piola.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge. Dall'onorevole Sottosegretario per l'industria è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico:

« Il terzo comma dell'articolo unico della legge 31 gennaio 1954, n. 2, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, è sostituito dal seguente:

” All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

” Il Ministero delle finanze di intesa con il Ministero dell'industria e commercio, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di oli minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio, purchè si verifichi una delle seguenti condizioni: a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo; b) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo e altri impianti autorizzati, sottoposti a vigilanza finanziaria continua e permanente ” ».

STURZO. Siccome questo emendamento contiene tre questioni io domando la votazione separata per ogni singola questione: la prima riguarda il concerto tra Ministero delle finanze e Ministero dell'industria, la seconda l'esclusione dei limiti di carattere tecnico dei cicli, e la terza l'emendamento aggiuntivo alla lettera b). Io dichiaro di essere contrario come sempre al sistema del concerto fra Ministri.

TOMÈ. Io propongo di votare separatamente la questione del concerto e unitamente tutto il resto perchè è una cosa organica.

Sarei disposto a votare l'allargamento dei prodotti trasferibili, purchè si stabiliscano maggiori controlli. Questo è un principio che mi sta a cuore.

PRESIDENTE. Mi pare che esattamente il senatore Sturzo abbia posto le tre questioni e quindi abbia una ragione la sua domanda di votazione per divisione.

Potremo allora votare, prima circa la soppressione o meno del concerto con il Ministro dell'industria ed il commercio, poi la lettera b), infine il punto relativo alle caratteristiche dei prodotti. Quando la Commissione avrà deciso circa il punto b), saprà anche come votare per l'altra questione.

TOMÈ. Potrà sempre avvenire che si aumentino i controlli e si mantenga la restrizione per i prodotti. Ritengo che la Commissione debba poter esprimere attraverso una votazione di principio, in modo chiaro, la propria volontà.

Mi sembra inoltre che la mia proposta sia più estensiva di quella del senatore Sturzo. Chiedo una votazione sulla questione di principio, che sta a sè; in secondo luogo una votazione relativa all'aumento o meno dei controlli; se questo punto verrà bocciato allora si passerà alle votazioni proposte dal senatore Sturzo.

Pertanto credo di poter insistere nel mio punto di vista. Per quanto riguarda la votazione della questione di principio, presento il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato esprime il voto che debba ammettersi l'allargamento dei trasferimenti di prodotti, con l'intensificazione dei controlli, nei termini previsti dall'emendamento del Ministero dell'industria e commercio al disegno di legge n. 1047 ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero delle finanze si dichiara contrario a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Tomè, sul quale il Governo ha espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Procediamo pertanto alla votazione per divisione dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico, emendamento proposto dal Ministero dell'industria e commercio.

Metto ai voti anzitutto, la proposta di soppressione, che ci viene dal senatore Sturzo, delle parole: « di intesa con il Ministero dell'industria e commercio ».

(È approvata).

Metto ora ai voti la prima parte dell'emendamento che, con la modifica testè approvata, risulta così formulata: « Il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di oli minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio, purchè si verifichi una delle seguenti condizioni ».

(Non è approvata).

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati, del quale do nuovamente lettura:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo unico della legge 31 gennaio 1954, n. 2, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, è sostituito dal seguente:

« All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

” Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di oli minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni

per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purchè i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilità Pensky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;

b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarietà con le raffinerie ” ».

DE LUCA LUCA. Anche a nome dei colleghi del mio gruppo politico, dichiaro che voteremo contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato » (1001).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato ».

In altra seduta la Commissione aveva iniziato la discussione dell'articolo 3.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Prima di proseguire nella discussione desidererei esporre alla Commissione un nuovo criterio che accoglie, in massima parte, le osservazioni svolte in questa Commissione dal senatore Sturzo e da alcuni membri dell'opposizione. Tale nuovo criterio riguarda gli articoli 3, 4 e 5. Nella scorsa seduta si discusse circa il sistema dei crediti che appartengono alla Cassa del Mezzogiorno e al Mediocredito, e dei crediti che restano viceversa di pertinenza del Tesoro.

Gli articoli 3 e 4 prevedono, nel loro testo attuale, che non solo possono farsi modificazioni contrattuali, relative, ad esempio, al regolamento degli interessi, al periodo di mora e ad un nuovo piano di ammortamento, ma che

possono farsi anche transazioni di crediti. Questa ultima possibilità, indubbiamente onerosa per il Tesoro, ha sollevato le obiezioni di alcuni membri della Commissione. Preoccupazione fondamentale del Tesoro è quella di promuovere condizioni che portino al recupero dei crediti, e non già ad una remissione di debiti, e questo è lo scopo fondamentale che la legge si propone.

Di fronte specialmente alle osservazioni del senatore Sturzo, circa il contraccolpo psicologico che potrebbe prodursi in previsione in una legge che autorizzi la transazione sui crediti, il Ministero del tesoro ritiene di potere conciliare le esigenze dello Stato, che si concretano naturalmente nel recupero di tutte le somme mutate, con le possibilità pratiche dei debitori di pagare, dato il verificarsi di determinate contingenze. Tale conciliazione potrà avvenire sopprimendo la previsione di una transazione sui crediti, lasciando però inalterata la possibilità di modifica di tutte le altre condizioni contrattuali, (piano di ammortamento, eventuale riduzione di interessi ecc.).

Pertanto nell'articolo 3 propongo che siano soppresse le parole « a transazioni di crediti », e siano aggiunte le parole « esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutate ».

Correlativamente verrebbe modificata la dizione dell'articolo 4, là dove anch'esso parla di transazione di crediti. Modificato deve anche essere l'ultimo comma dell'articolo 4, dato che l'articolo 5 verrebbe soppresso perchè si riferisce appunto alle transazioni di crediti, nel senso di rafforzare le facoltà del Ministro del tesoro che, nell'attuale formulazione, si limitano a dare esecuzione alle deliberazioni dei comitati. Viceversa, poichè si tratta di fare dei piani di ammortamento che possono avere importanza notevole sull'andamento del credito stesso, è bene che la responsabilità del Ministro del tesoro venga ben precisata e quindi direi: « Le deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali sono soggette all'approvazione del Ministro del tesoro ».

STURZO. Mi dichiaro favorevole alle proposte del Ministro del tesoro purchè si sopprimano anche, negli articoli 3 e 4 le parole: « in relazione alle finalità economico-sociali dei finanziamenti ».

GAVA, *Ministro del tesoro*. Non ho difficoltà ad accettare anche questa proposta.

PRESIDENTE. Le proposte del Ministro del tesoro sarebbero dunque queste: soppressione, negli articoli 3 e 4, delle parole « a transazioni di crediti », da sostituirsi con le altre « esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutate ». Soppressione inoltre, negli stessi articoli, secondo la proposta del senatore Sturzo, accettata dal Governo, delle parole « In relazione alle finalità economico-sociali dei finanziamenti ». Infine l'ultimo comma dell'articolo 4 verrebbe così formulato: « Le deliberazioni relative a modifica di condizioni contrattuali sono soggette alla approvazione del Ministro del tesoro ». Resta soppresso l'articolo 5, in conseguenza delle modifiche di cui agli articoli 3 e 4.

Apro la discussione sul complesso di queste modifiche, che saranno poi votate singolarmente.

MARIOTTI. Desidererei sapere dall'onorevole Ministro del tesoro cosa egli pensa dell'articolo aggiuntivo da noi proposto nella passata seduta.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Pregherei il senatore Mariotti di rinviare la discussione di questo articolo a dopo l'approvazione degli articoli 3 e 4. Ritengo però che le modifiche da me proposte toglieranno molta importanza all'articolo aggiuntivo da lui proposto.

MARIOTTI. Penso che si debba discutere prima l'articolo aggiuntivo perchè ove si deliberasse sugli articoli 3, 4 e 5 praticamente la discussione dell'articolo aggiuntivo risulterebbe preclusa. A me sembra che nella sostanza di questo articolo ci sia tutto l'atteggiamento che il Governo dovrebbe tenere per i finanziamenti superiori ai 50 milioni.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ritenevo che la approvazione degli articoli 3, 4 e 5 non precludesse la discussione dell'articolo aggiuntivo relativo al controllo della Commissione parlamentare.

Non ho peraltro alcuna difficoltà ad esprimere anche preventivamente il mio parere, che è contrario, per ragioni costituzionali. La pro-

posta di una Commissione parlamentare di controllo viene a confondere i poteri del legislativo con quelli dell'esecutivo, il che contrasta apertamente con la Costituzione la quale, all'articolo 70, dice che il Parlamento ha solamente due poteri, il potere legislativo e un potere di inchiesta che deve essere deliberato per legge. Non ha invece poteri di controllo sugli organi esecutivi e di gestione anche per il principio essenziale che regge la nostra Costituzione, il principio cioè della separazione delle responsabilità. È evidente che l'articolo della Costituzione che sancisce la responsabilità collegiale del Consiglio dei Ministri e individuale dei Ministri verrebbe annullato se il Governo fosse vincolato all'azione di una Commissione parlamentare di controllo: si tratterebbe insomma di un sovvertimento dei nostri principi costituzionali, il che naturalmente porterebbe anche a delle discrasie di carattere pratico assolutamente inaccettabili. La Commissione parlamentare non sarebbe responsabile e potrebbe tuttavia decidere circa atti amministrativi vincolando con tali decisioni irresponsabili un Consiglio d'Amministrazione o organi dell'esecutivo che non sarebbero poi esonerati dalla responsabilità dei propri atti.

Questa è la ragione per cui il Governo non può accettare l'articolo aggiuntivo. È la stessa ragione che io esposi quando si chiese la costituzione di una Commissione di controllo per l'esecuzione della legge sulle autostrade. Dissi anche allora che ciò non era assolutamente possibile perchè si confondeva il potere legislativo con quello esecutivo. Mi fu osservato che si era tuttavia nominata una Commissione per l'applicazione della legge delega, al che io risposi che in quel caso la nomina della Commissione era ortodossa perchè il Governo aveva assunto per delega i poteri legislativi del Parlamento ed era corretto che, applicando quella legge che significava esercizio di un potere legislativo, fosse affiancato da una Commissione parlamentare.

Si tratta di principî fondamentali dei quali il Governo deve necessariamente tener conto.

DE LUCA LUCA. Ma esistono altre Commissioni parlamentari di controllo come quella di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti,

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ricordo al senatore De Luca ciò che ho avuto occasione di dire al senatore Pesenti ed al senatore Mariotti che non so quanto corretta sia quella norma, fatta prima del 1948, con l'avvento della nuova Costituzione. Infatti le Commissioni di vigilanza presso la Cassa depositi e prestiti e presso la Banca d'Italia furono istituite quando noi avevamo una Costituzione flessibile e quindi poteva essere modificata con le leggi normali del Parlamento.

Io non ho approfondito il problema relativo alla sua legittimità, dopo l'avvento di una Costituzione rigida quale è quella che governa lo Stato italiano dal 1948, Costituzione rigida che delimita i poteri del Parlamento e stabilisce che il potere d'inchiesta deve essere deliberato per legge. Ora non so quale debba essere il nostro atteggiamento di fronte a quelle vecchie leggi, è certo però che in questa situazione non posso aderire alla estensione di questo tipo di Commissione di vigilanza che inoltre è cosa ben diversa dal tipo di Commissione prevista dall'emendamento Mariotti. Infatti quelle Commissioni di vigilanza hanno solo un diritto di informazione e sulle informazioni o relazioni, come si sogliono chiamare, le Commissioni di vigilanza portano il loro studio ed eventualmente fanno le loro richieste di verifica, ma non hanno nessun potere di gestione o di controllo, nessun potere attivo di intervenire nella fase amministrativa degli enti pubblici.

Questo dal punto di vista del sistema, che non so, ripeto, quanto possa reggere di fronte alla Costituzione attuale.

Stà di fatto però che quelle due Commissioni di vigilanza sono state istituite nei confronti di due istituti che interessano immediatamente l'organizzazione e la responsabilità dello Stato. La Cassa depositi e prestiti prevede l'impiego di depositi fiduciari che vengono affidati dai depositanti allo Stato, il quale deve poi restituirli. Ora, trattandosi della costituzione di un'enorme massa di debiti e della necessità di garantire i piccoli depositanti, quelle Commissioni di vigilanza hanno un senso e una loro ragione specifica di validità. Nel caso in esame invece noi non ci troviamo di fronte ad enti dello Stato, ma ad enti di diritto pubblico, cui è stato dato un determinato capitale di dotazione

e che debbono amministrare questo capitale indipendentemente da ogni obbligo di restituzione allo Stato. Cioè l'ente pubblico diventa padrone dei capitali, e non solo di quelli che ha, diciamo così, ricevuti in dotazione dallo Stato, ma anche di altri capitali che può altrove procurarsi. Per la Cassa per il Mezzogiorno non c'è alcuna possibilità della costituzione di una Commissione di vigilanza, anche perchè c'è la diretta responsabilità di un Comitato di Ministri; per il Mediocredito si tratta di un Istituto che ha capitali propri, che gestisce come una banca, come un qualsiasi altro istituto di diritto pubblico, che sta fuori dell'ambito dello Stato, nel senso istituzionale della parola, e per il quale, quindi, non si potrebbe assolutamente ammettere una Commissione parlamentare di vigilanza. C'è una diversa situazione di fatto e giuridica, del Mediocredito rispetto alla Cassa depositi e prestiti ed alla Banca d'Italia, quale istituto di emissione.

Per queste ragioni, non soltanto io mi debbo opporre alla formula che è stata presentata dal senatore Pesenti, ma anche ad ogni eventuale degradazione di questa in una Commissione di vigilanza.

RAVAGNAN. Ringrazio il Presidente di avermi concesso la parola, sebbene non faccia parte di questa Commissione.

Vorrei portare alla discussione un elemento che forse non è stato ben preso in considerazione. Nell'esaminare questo disegno di legge, esattamente e giustamente i commissari hanno tenuto più presente il fatto che esso interessa prevalentemente senza dubbio grossi e grossissimi interessi; però la dizione di alcuni articoli, e precisamente quello di cui si interessa la Commissione in questo momento, riguarda una certa quantità di piccole e medie aziende che hanno ricorso al credito dello Stato o garantito dallo Stato per potersi ricostituire.

In modo particolare, vorrei far presente che ci sono armatori della pesca che sono, come tutti sanno, dei piccoli armatori (si tratta di aziende medie o generalmente piccole) i quali non certo per intenzione di frodare lo Stato, perchè sono gente in buona fede che ha timore dello Stato, si trovano in condizioni di non poter soddisfare i loro debiti perchè particolarmente la pesca adriatica si trova nella situa-

zione che tutti conoscono. Essi sono oggi sottoposti agli atti esecutivi. Ora domanderei che l'attenzione dei Commissari si rivolgesse anche a questa situazione perchè gli enti finanziatori già in questo momento non soltanto procedono a nuovi atti esecutivi, ma spingono avanti quelli già in corso.

Ora, per quello che riguarda i natanti, già il pignoramento, cioè la prima operazione esecutiva, implica la sospensione della navigazione. Questo, come tutti possono immaginare, implica il fallimento di queste aziende e la disoccupazione degli equipaggi, quindi la degradazione economica di queste aziende.

Qualunque sia l'orientamento che prenderà la Commissione, sarà necessario in qualche maniera provvedere per lo meno per le autorizzazioni alla navigazione, perchè questi titolari di aziende sono disposti a pagare, solo che non si trovano in condizioni di farlo in base a quanto è stipulato nei mutui. E questo certo non per loro responsabilità. Hanno intenzione di pagare purchè siano messi in condizioni di poterlo fare. Debbono quindi poter lavorare!

E debbo aggiungere anche questo, che quei natanti che sono già oggi sotto sequestro non trovano neanche concorrenti alle aste. Vanno in degradazione, e quindi lo Stato non ci guadagna nulla, mentre per queste aziende si verifica una grave perdita economica che giunge spesso fino alla distruzione di esse.

Quindi, pregherei gli onorevoli colleghi della Commissione di prendere in particolare considerazione queste situazioni che sono veramente di carattere particolare.

MARIOTTI. Io mi riservavo di intervenire non certo per confutare quello che ha detto l'onorevole Ministro (non ho la capacità del Ministro del tesoro), ma per ribattere comunque la interpretazione soggettiva da lui data in merito alla Costituzione.

Ella, senatore Sturzo, che è un costituzionalista di valore, me ne potrà dare ragione (io non lo so). Come mai le Commissioni, cui giustamente accennava il collega De Luca, in seguito all'entrata in vigore della Costituzione non sono state abrogate? Infatti non avrebbero più ragione d'essere in seguito ad una legge costituzionale che oggi è la Carta su cui si ispirano tutte le istanze e tutte le manife-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)75^a SEDUTA (17 novembre 1955)

stazioni dello Stato. Il fatto che queste Commissioni sussistano ci dice che o c'è una carenza legislativa tale per cui il Parlamento dovrebbe intervenire, ovvero per interpretazione generale queste Commissioni sono costituzionalmente previste.

Su questo mi sembra che non vi sia dubbio. Ma quello che ci ha detto l'onorevole Ministro non mi pare giusto, cioè a me sembra qui non si tratti di divisione di poteri o di creare tra il potere legislativo e quello esecutivo un solco tale per cui il Parlamento deve occuparsi solo di legiferare o di fare, se ho ben interpretato il suo pensiero, delle Commissioni di inchiesta perchè fare delle Commissioni di vigilanza non sarebbe assolutamente possibile.

Non so se dico un'eresia, ma sarebbe bene, nel caso noi dovessimo stare all'opposizione per molto tempo, di modificare questa norma costituzionale, se esiste, perchè anche noi si possa avere la possibilità di controllare. Questo perchè noi, per quel che concerne tutta la normale attività legislativa, siamo soltanto in parte in condizioni di poter controllare, lei me ne può dare atto, non solo perchè spesso gli alti funzionari del Ministero non danno a noi gli elementi sufficienti... (*Cenni di diniego del ministro Gava*).

In sostanza, quando noi si va nei Ministeri non abbiamo la possibilità di poter controllare l'operato della Amministrazione dello Stato, perchè probabilmente questa è la prassi e la consuetudine. Non so per quale ragione, anzi non voglio far valutazioni nel parlarne perchè qui non è il caso, ma insomma quando il Ministro afferma proprio in modo perentorio che queste Commissioni sono anticostituzionali, bisognerebbe fare una discussione tra costituzionalisti, ed io non ne sono capace e mi ritiro. Dico solo che è puramente un parere soggettivo del Ministro quello espresso perchè questo non è stato deliberato da nessuno o per lo meno discussioni su questo punto non ne sono state fatte e pertanto la permanenza di queste Commissioni mi fa pensare che si sia rimasti nell'ambito della Costituzione.

D'altra parte, dicevo, il fatto che l'onorevole Ministro abbia introdotto degli emendamenti in fatto di transazione, cioè a dire che non si possono ridurre le somme mutate, dà già una certa tranquillità. Su questo non vi è dub-

bio e forse io penso, se i colleghi sono d'accordo, che dopo la proposta di questo emendamento, pur essendo noi nel complesso un po' contrari al disegno di legge anche per la impossibilità di poter controllare da vicino così come tutto si svolge, possa essere abbandonata la richiesta di rimessione in Aula del disegno di legge.

Ora occorre però che il Governo ci tranquillizzi in questo senso (a parte l'affermazione che transazioni sul *quantum* non verranno fatte, nel senso di una riduzione), che si prenda l'impegno, per esempio, che i piccoli debitori non si perseguano fino alla esasperazione, in modo che l'attività di queste persone debba essere stroncata o polverizzata, eliminando tutto un passato di lavoro.

Sono dichiarazioni che noi vorremmo sentire da parte dell'onorevole Ministro, perchè i poteri che gli vengono conferiti nel meccanismo del recupero di questi finanziamenti ci autorizzano a chiedere quale sarà il suo atteggiamento su questo punto.

Insistiamo naturalmente sul fatto della Commissione parlamentare.

SPAGNOLLI, *relatore*. Di fronte alla importanza che riveste questo disegno di legge, che a me pare sia utile che entri il più presto possibile in attuazione, dichiaro di essere d'accordo sull'emendamento proposto dal Governo, perchè ritengo che risolva qualche motivo di perplessità che è stato già da me affacciato nella relazione.

STURZO. Anzitutto debbo rispondere alla domanda del senatore Mariotti facendo un piccolo rilievo.

C'è ancora una disposizione della Costituzione che dice che lo sciopero deve essere regolato da legge speciale, e la legge ancora non esiste.

Ci troviamo ancora con delle leggi fasciste come quella della proibizione per la mano d'opera di muoversi da un paese all'altro, come pure la legge relativa all'obbligo di ottenere la residenza per poter avere lavoro manuale. Si tratta di una disposizione incostituzionale che ancora esiste!

L'attuazione della Costituzione richiede evidentemente due cose: la volontà ed il tempo

per attuarla. C'è stata, secondo me, una normale carenza perchè i fatti amministrativi, i provvedimenti di contingenza, sono stati più premententi che non quelli della regolarizzazione della legislazione attuale.

Nelle norme transitorie della Costituzione è prescritto che entro un anno (VIII) e entro cinque anni (VI) debbono essere applicate determinate disposizioni costituzionali e ancora non lo sono. Ci troviamo quindi in uno stato di carenza.

Per quel che riguarda il merito, accettando le proposte del Ministro, riconosco che una dichiarazione del Ministro, per quanto riguarda le condizioni speciali delle piccole aziende, debba essere consacrata in verbale, togliendo quel richiamo a ragioni di carattere sociale ed economico che aprirebbe a tanti il mezzo per poter agitare e muovere la classe operaia al fine di ottenere, senza necessità, i vantaggi della presente legge.

D'altro lato le condizioni di carattere speciale come quelle che ha citato il collega Ravanan, relative ai pescatori dell'Adriatico (anche io posso ricordare le condizioni delle imprese degli zolfi siciliani) sono condizioni di carattere speciale per cui è necessario avere una certa considerazione. Non bisogna però aprire le maglie per tutte le richieste non giustificate.

DE LUCA LUCA. Le argomentazioni mosse da parte del Ministro Gava da un lato ci dicono che le nostre proposte sarebbero incostituzionali, però dall'altra parte dimostrano che ogni qualvolta per questioni di fondo, per problemi molto importanti si domanda il controllo da parte del Parlamento, il potere esecutivo praticamente vuole sempre sfuggirvi.

Vediamo che ci sono dei provvedimenti di legge che vengono insabbiati, certo non per colpa nostra, e altri provvedimenti di legge che vengono qui nella nostra Commissione, certe volte di sorpresa, perchè siano approvati di urgenza; io ritorno a ripetere e sottolineo alla attenzione del Ministro questo fatto, che cioè da tempo è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 1399, che chiede una inchiesta parlamentare su questi finanziamenti...

PRESIDENTE. Non vorrei che venissero raccolte a verbale critiche nei confronti dell'altro ramo del Parlamento. Pregherei pertanto il senatore De Luca di voler formulare critiche generiche e di non far cenno specifico a quel che succede nell'altro ramo del Parlamento, che è perfettamente indipendente, e in merito al cui operato non possiamo intervenire.

DE LUCA LUCA. Va bene, signor Presidente, ma dicevo che ogni volta che il Parlamento chiede determinati controlli, a questi controlli non si giunge mai perchè si vogliono evitare. È una constatazione che faccio con rammarico e sarei felice che di tanto in tanto il Parlamento italiano potesse vedere un po' più chiaro su problemi veramente importanti come questo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ho detto che è incostituzionale, e credo in coscienza di poterlo sostenere, l'emendamento proposto dal senatore Mariotti. È incostituzionale perchè propone una cogestione, anzi vorrei dire una supergestione di una commissione parlamentare sugli organi responsabili della pubblica amministrazione, il che è vietato proprio dalla nostra Costituzione.

Ho anche dichiarato che la formula degradata della Commissione di vigilanza, che non ha i poteri previsti dall'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Mariotti, suscita dei dubbi di costituzionalità nel mio animo. Nè vale il dichiarare che se norme del genere sopravvivono nonostante l'avvento della nuova Costituzione debbono essere valide, perchè l'argomento che vorrebbe provare troppo non prova, senatore Mariotti, nulla.

Noi abbiamo infatti molte altre norme non conformi alla Costituzione, che ancora non sono state corrette e che sopravvivono. Qui non si tratta di esaminare la legalità della sopravvivenza di una norma non adeguata, in ipotesi alla nuova Costituzione, ma di decidere sull'opportunità di deliberare una nuova norma che potrebbe avere contenuto anticostituzionale.

Dicevo poi che in punto di fatto, a prescindere da questa impostazione di carattere costituzionale, esiste una situazione che è totalmente diversa da quella prevista a proposito

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)75^a SEDUTA (17 novembre 1955)

delle Commissioni di vigilanza per la circolazione presso la Banca d'Italia e per la Cassa depositi e prestiti. Qui infatti non si tratta di organi dello Stato, si tratta di banche, di istituti di credito che sono all'infuori della organizzazione diretta dello Stato.

Il provvedere ad una commissione di vigilanza nei confronti di questi organismi sarebbe una innovazione gravida di conseguenze, non giustificabile e non analoga o paragonabile alla Commissione di vigilanza citata dal senatore De Luca.

Per questa ragione mi oppongo all'accoglimento dell'emendamento aggiuntivo.

Per quanto riguarda il trattamento da doversi fare alle piccole e alle medie aziende, ai pescherecci, vorrei assicurare il senatore Ravagnan che il Ministro del tesoro, assumendosi la responsabilità di una ritardata esecuzione della legge, ha dato ordine perchè non vengano perseguiti i pescatori in provata difficoltà finanziaria.

RAVAGNAN. Però si continuano a fare gli atti formali!

GAVA, *Ministro del tesoro*. Certo, ma senza pervenire agli atti finali dell'esecuzione, e non si può fare diversamente se non dopo l'approvazione del presente disegno di legge. Lei vede che in base all'articolo 3 di questo provvedimento noi possiamo sospendere gli atti esecutivi ed emettere altri provvedimenti ritenuti opportuni. Comprende quindi che se i consigli di amministrazione lo considerano opportuno, potranno permettere anche la navigazione di navi che sono state pignorate.

Ora è evidente che noi avremo la massima considerazione e comprensione specialmente per i piccoli debitori. Non vogliamo certo rimettere il loro debito, anzi non possiamo far questo, ma vogliamo solo fare condizioni tali per cui anche i piccoli debitori siano posti in grado di soddisfare alle loro obbligazioni.

Mi pare di non dover aggiungere altro, ed è appunto in relazione a queste mie chiare dichiarazioni, le ritengo per lo meno tali, che non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Sturzo in relazione alle finalità economiche e sociali dei finanziamenti.

PRESIDENTE. Pregherei il senatore Mariotti di voler accettare che il suo articolo aggiuntivo sia votato dopo gli articoli 3 e 4 e l'eventuale soppressione dell'articolo 5, in quanto sarebbe un complemento di tutto il sistema.

MARIOTTI. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione.

Vi è in primo luogo da votare l'emendamento soppressivo del senatore Sturzo, per cui all'articolo 3 vengono tolte le parole « alle finalità economico-sociali ». Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

STURZO. Proporrei un altro emendamento di natura puramente formale. Dove è detto « su proposta dei quali detti finanziamenti furono concessi », io direi invece « sono stati concessi ». Infatti questi finanziamenti sono ancora in corso.

PRESIDENTE. Va bene. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Sturzo consistente nella sostituzione delle parole « sono stati concessi » alle altre « furono concessi ».

(*E approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal Governo consistente nella soppressione delle parole « a transazioni di crediti » e nella aggiunta, dopo le parole « ritenuti opportuni » delle altre: « esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutate ».

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, il cui testo, dopo l'approvazione degli emendamenti, risulta il seguente:

Art. 3.

I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito, concernenti la gestione ed il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, ivi compresi i provvedimenti relativi ad

eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonchè ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutate, sono adottati previo parere dei Comitati su proposta dei quali detti finanziamenti sono stati concessi.

(È approvato).

Art. 4.

Per i finanziamenti effettuati con fondi statali ovvero assistiti da garanzia statale, ai sensi di disposizioni legislative che, dal 1° novembre 1944, hanno previsto interventi creditizi, a favore di imprese industriali, armatoriali, artigiane, agricole e commerciali, diversi da quelli di cui alle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, i poteri di eventuali modifiche di condizioni contrattuali, di transazioni di crediti, di sospensione di atti esecutivi, di autorizzazione alla alienazione a trattativa privata e di autorizzazione ad altri eventuali atti ritenuti opportuni in relazione alle finalità economico-sociali dei finanziamenti, restano demandati ai Comitati che deliberarono o proposero la concessione dei finanziamenti o garanzie.

Le deliberazioni relative sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro.

Poichè questo articolo ripete in parte la dizione dell'articolo 3, resta inteso che anche qui si introducano gli emendamenti già approvati per l'articolo 3. In più propongo che l'ultimo comma sia sostituito con il seguente:

« Le deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali sono soggette all'approvazione del Ministro del tesoro ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 4 nel suo complesso, il cui testo, dopo l'approvazione degli emendamenti, risulta il seguente:

Art. 4.

Per i finanziamenti effettuati con fondi statali ovvero assistiti da garanzia statale, ai sensi di disposizioni legislative che, dal 1° no-

vembre 1944, hanno previsto interventi creditizi, a favore di imprese industriali, armatoriali, artigiane, agricole e commerciali, diversi da quelli di cui alle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, i poteri di eventuali modifiche di condizioni contrattuali, di sospensione di atti esecutivi, di autorizzazione alla alienazione a trattativa privata e di autorizzazione ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutate, restano demandati ai Comitati che hanno deliberato o proposto la concessione dei finanziamenti o garanzie.

Le deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali sono soggette all'approvazione del Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 5.

Le transazioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge possono essere effettuate soltanto nei confronti di aziende di particolare interesse economico e sociale e nelle quali lo Stato sia interessato finanziariamente in via diretta o indiretta. Le deliberazioni relative devono essere comunicate al Ministro del tesoro, il quale, per quanto riguarda le transazioni di cui all'articolo 3, può vietarne l'esecuzione e rinviare le deliberazioni stesse per nuovo esame, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione.

L'articolo non ha più ragione di essere in quanto connesso con la parte che negli articoli 3 e 4 è stata soppressa.

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti il seguente articolo aggiuntivo 5-bis proposto dal senatore Mariotti:

Art. 5-bis

I finanziamenti superiori ai 50 milioni di lire effettuati con fondi statali ovvero assistiti da garanzie da parte dello Stato sono posti all'esame di una Commissione parlamentare che vincoli i Comitati a cui sono demandate le proposte, la concessione dei finanziamenti o le garanzie.

(Non è approvato).

Art. 6.

Per i finanziamenti assistiti da garanzia sussidiaria dello Stato, la garanzia stessa diviene operante, a seguito della dimostrazione dei risultati negativi della procedura esecutiva di recupero, e si estende al residuo credito per capitale, agli interessi convenzionali, agli eventuali premi di assicurazione, alle spese di procedura, nonchè agli interessi di mora limitatamente al periodo massimo di un anno dal verificarsi dell'inadempienza, anche se la procedura, per effetto di tolleranze, sia stata esperimenta oltre il periodo predetto.

Il limite di un anno di cui al precedente comma non si applica alle operazioni di finanziamento scadute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè le procedure esecutive di recupero vengano iniziate, salvo eventuali proroghe, entro il 31 dicembre 1955.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 ottobre 1945, n. 686, e dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1949, n. 75, relativamente alle operazioni a cui le disposizioni stesse sono applicabili.

Nei casi in cui la garanzia statale divenga operativa a norma di legge, dopo l'esecuzione sui beni cauzionali, ovvero a seguito della perdita dei beni stessi, gli Istituti mutuanti sono egualmente tenuti a perseguire il debitore con ogni altra possibile azione di recupero, in nome e per conto dello Stato, anche dopo ottenuto il rimborso dallo Stato del loro residuo credito.

Per i recuperi di cui al precedente comma, gli istituti sono autorizzati ad avvalersi delle agevolazioni previste dal successivo articolo 7.

Nei casi di transazione, previsti dal precedente articolo 4, la garanzia statale diviene immediatamente operante per l'importo bonificato.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Proporrei la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo, che parla dei casi di transazione. Infatti con l'approvazione degli emendamenti agli articoli precedenti la transazione non si prevede più.

STURZO. Al secondo comma di questo articolo, dove è detto « entro il 31 dicembre 1955 », come avevamo detto l'altra volta, sa-

rebbe opportuno dire invece: « entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Sturzo al secondo comma dell'articolo consistente nel sostituire alle parole « entro il 31 dicembre 1955 » le altre « entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 7.

Gli atti, contratti e formalità inerenti alle modificazioni da apportare ai contratti di finanziamento a norma della presente legge, sono soggetti al regime fiscale in base ai quali i finanziamenti furono concessi.

Il godimento delle agevolazioni previste dal comma precedente è subordinato alla condizione che ogni singolo atto, contratto o formalità, contenga la contestuale dichiarazione che è stipulato od eseguito ai sensi della presente legge ed indichi espressamente il trattamento tributario cui venne originariamente assoggettato.

L'Istituto mobiliare italiano e gli altri Istituti di credito, ai quali restano affidati i compiti di gestione al essi attribuiti in base alle vigenti disposizioni, possono valersi, per il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi dei provvedimenti legislativi considerati nella presente legge, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e della procedura speciale di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisognerebbe aggiungere al primo comma di questo articolo, dopo le parole « ai contratti di finanziamento », le altre « o alle ven-

dite dirette di macchinario e attrezzature di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 1953, n. 182 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo consistente nell'aggiungere dopo le parole « a contratti di finanziamento » le altre « o alle vendite dirette di macchinario e attrezzature di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 1953, n. 182 ».

(È approvato).

STURZO. All'ultimo comma di questo articolo si dice testualmente: « L'Istituto mobiliare italiano e gli altri Istituti di credito, ai quali restano affidati i compiti di gestione ad essi attribuiti in base alle vigenti disposizioni, possono valersi, per il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi dei provvedimenti legislativi considerati nella presente legge, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e della procedura speciale di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto legislativo 1º novembre 1944, n. 367 ».

Desidero conoscere se si trovano compresi in questo articolo il Mediocredito e la Cassa per il Mezzogiorno.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Desidero informare la Commissione sul significato di questo punto.

Qui si parla di Istituto mobiliare italiano e di altri Istituti di credito ai quali restano affidati i compiti di gestione di crediti che sono dello Stato ed è in virtù di questa pertinenza dei crediti dello Stato che noi concediamo la eccezionale facoltà di servirsi della legge esattoriale. Ma il Mediocredito qui non c'entra, perchè non ha che la gestione di fondi propri. Questa è la ragione della distinzione. Quindi ritengo che sia esatta la formulazione attuale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento approvato.

(È approvato).

Art. 8.

In dipendenza di quanto disposto dagli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, resta fermo l'obbligo per il Tesoro dello Stato di integrare, al termine del decennio di cui al predetto articolo 18, le somme affluite alla Cassa per il Mezzogiorno fino alla concorrenza dell'importo di 1.000 miliardi stabilito dall'articolo stesso.

(È approvato).

Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con gli organi interessati le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dalla presente legge, nonchè ad apportare le opportune modifiche alle convenzioni già esistenti.

(È approvato).

DE LUCA LUCA. Poichè i finanziamenti fino ad oggi fatti dallo Stato o garantiti dallo Stato sono stati in sostanza effettuati senza alcun controllo da parte del Parlamento, poichè si tratta di centinaia di miliardi che sono stati erogati e che sono stati garantiti poichè non si è voluto mai rendere conto di questi fatti di fronte al Parlamento italiano, nè il Parlamento italiano ha mai conosciuto i criteri che sono stati in sostanza seguiti per la erogazione e la garanzia di questi finanziamenti, per esempio, per quanto riguarda la proporzione tra i finanziamenti fatti all'Italia meridionale e i finanziamenti fatti all'Italia settentrionale, poichè lo stesso criterio si vuole adottare ora, vale a dire con l'assenza di ogni controllo, per quel che riguarda i recuperi di questi crediti, noi non solo abbiamo motivo di ritenere che le cose non siano andate bene prima, ma abbiamo motivo di ritenere che le cose andranno male anche per le operazioni contemplate nel presente disegno di legge. E poichè d'altro canto il nostro emendamento, che mirava appunto alla creazione di una Commissione parlamentare di controllo, è stato respinto dalla maggioranza, voteremo contro il disegno di legge.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

75ª SEDUTA (17 novembre 1955)

MARIOTTI. Dichiaro di associarmi a quanto detto dal senatore De Luca.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi e Gui: « Computo ai fini di pensione del servizio da salariato » (1143) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi e Gui: « Computo ai fini di pensione del servizio da salariato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, si estendono, a richiesta, anche al personale cessato dal servizio a decorrere dalla data del 1º maggio 1948, compreso quello cessato a norma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Le relative ritenute saranno calcolate sulla retribuzione in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. È noto che i salariati dello Stato si dividono in operai permanenti ed operai temporanei o incaricati provvisori.

L'utilizzazione del servizio anteruolo prestato nelle diverse categorie di salariati era disciplinato dal regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, a norma del quale il servizio stesso poteva essere computato per la metà della sua durata mediante il riscatto — effettuato su domanda — per gli operai permanenti o la valutazione — operata d'ufficio — per gli operai temporanei.

Successivamente il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione dei

ruoli transitori, volendo favorire e incoraggiare lo sfollamento volontario degli impiegati, stabilì all'articolo 3 che « il servizio civile non di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per la intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo ».

In applicazione di tale norma sono stati emessi vari decreti di collocamento a riposo, ma la Corte dei conti ha respinto quelli che concernevano il riconoscimento dell'intero servizio anteruolo prestato in qualità di salariato temporaneo, sostenendo che per essi non si poteva parlare di riscatto, ma di valutazione.

Per sanare tale situazione che determinava certo trattamento non equo ad alcune categorie, la legge 26 febbraio 1952, n. 67, stabilì all'articolo 32 che « il servizio reso nella qualità di operaio temporaneo o di incaricato provvisorio, di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, è utile per intero ai fini della pensione ».

Mentre sembrava che con questa disposizione legislativa si potesse ovviare agli inconvenienti sopra ricordati, rimaneva il problema della decorrenza dell'efficacia della disposizione stessa. Bisognava logicamente fissarle il tempo di applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ma poichè ciò è rimasto sempre imprecisato o dubbio, si è ravvisata l'opportunità e l'equità del presente disegno di legge che sana definitivamente ogni situazione di ingiustizia o di sperequazione e che deve quindi operare *ex tunc*, potendosi quasi ritenere interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, più volte richiamato.

Ciò chiarito, il relatore ha l'onore di chiedere all'onorevole Commissione l'approvazione del disegno di legge.

DE LUCA LUCA. Desidero dire solo brevi parole di approvazione nei confronti di questo disegno di legge.

Evidentemente il disegno di legge è limitativo perchè non interessa tutta la categoria dei salariati, tanto è vero che è stato presentato dall'onorevole Di Vittorio un disegno di legge che abbraccia tutta la categoria dei sala-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)75^a SEDUTA (17 novembre 1955)

riati e che mira a modificare radicalmente tutta la legge in materia.

Dichiariamo, comunque, in merito a questo disegno di legge, che daremo il voto favorevole.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dato che il provvedimento è stato così approvato dalla Camera dei deputati, il Governo prega di approvarlo come ci fu trasmesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.